

La gestazione per altre persone

Tamar Pitch

Gestazione per altri/e è la locuzione con cui si indica la pratica, oggi perlopiù eseguita con le tecnologie riproduttive, grazie a cui una donna porta in grembo un/a bambino/a che poi cederà ad altri/altre. È a dire il vero pratica antica: ben conosciuto è l'episodio biblico che racconta come la schiava Agar faccia un figlio con e per Abramo, vista la sterilità della moglie Sara, ed era costume abbastanza diffuso anche da noi che una famiglia con molti figli ne cedesse uno o una a parenti che non ne avevano. Le tecnologie della riproduzione, tuttavia, hanno profondamente mutato lo scenario, sia sul piano empirico che su quello culturale e simbolico¹, permettendo di estrarre ovuli, fecondarli con spermatozoi e poi introdurre l'embrione concepito in utero. Si realizza così una filiazione senza rapporto sessuale e che ha attori plurimi: madre genetica, madre portatrice ed eventualmente madre intenzionale, così come il donatore di sperma può essere diverso da chi poi sarà il padre sociale. Ciò che tuttavia non cambia è il ruolo centrale che hanno le donne nella riproduzione: se qualsiasi donna fertile, volendo, può avere figli senza un uomo (bastandole una goccia di sperma), nessun uomo può viceversa fare a meno della relazione, affettiva o mercantile, con una o più donne (almeno fin quando non verrà inventato un utero artificiale capace di sostituire in tutto la gravidanza naturale, ma neanche questo basterebbe, visto che pure gli ovociti sono prodotti dalle

1 MARIA LUISA BOCCIA, GRAZIA ZUFFA, *Leclissi della madre. Fecondazione artificiale, tecniche, fantasie e norme*, Milano, Pratiche, 1998.

donne, ed estrarli non è cosa semplice né senza conseguenze per la salute, al contrario degli spermatozoi).

Questa pratica, richiesta in maggioranza da coppie eterosessuali che per qualche ragione non possono avere figli, può essere regolata per contratto, come avviene per esempio in alcuni Stati degli Usa e in alcuni Paesi dell'est Europa, ammessa solo se gratuita (è il caso del Regno Unito), o proibita, come in Italia, dove però una partoriente può decidere di non riconoscere il nato, lasciando di fatto questa possibilità al padre biologico (faccenda mai ricordata né discussa). Il dibattito, però, si è incentrato soprattutto sulle richieste di GPA da parte di uomini o coppie gay, mettendo così in ombra non solo il fatto sociologico di cui sopra, ma anche la perdurante centralità delle donne nella procreazione².

Non c'è dubbio che la gravidanza per altri (chiamata da chi vi si oppone "utero in affitto") sia una pratica problematica e che mette a rischio in primo luogo la salute della portatrice così come quella della donna che cede o vende gli ovuli, sottoposta a cicli ormonali pesanti. I contratti sono spesso onerosi e punitivi e i diritti delle portatrici messi in mora o ignorati. Ma non è ovunque così. Vi sono portatrici, soprattutto statunitensi e canadesi, che dicono di aver provato soddisfazione nell'aver contribuito a fare un figlio per altri. Vi sono casi in cui si è stabilito un rapporto tra coppia o singola/o committente e portatrice. E casi in cui la pratica è avvenuta tra due donne parenti tra loro, senza dunque scambio di denaro. Insomma, la questione è complessa e non può essere ridotta a istanza di sfruttamento, dominio, patriarcato, così come le portatrici non possono essere ridotte a "vittime", la cui presa di parola non conta e non deve dunque essere ascoltata.

² MARIA LUISA BOCCIA, GRAZIA ZUFFA, *Oltre l'incantamento biologico*, in *Mamma non mamma*, a cura del Gruppo del mercoledì, supplemento a «Leggendaria», 123, 2017, pp. 7-11.

1. Vietare, punire

La campagna di molto femminismo per rendere la GPA “reato universale” ha infine, in Italia, avuto successo, grazie al governo più di destra della storia repubblicana. La legge 40 già la vietava: la novità, dunque, è che essa è diventata un reato anche quando effettuata in Paesi in cui invece è lecita e legale. Una tipica legge manifesto, inapplicabile di fatto, e tuttavia non senza conseguenze, in primo luogo, ma non solo, simboliche e culturali. Ne faranno le spese le coppie gay, per cui sarà più difficile tornare in Italia con un/a neonato/a in braccio, mentre le coppie etero, ma anche le lesbiche, non correranno grandi rischi. Non li dovrebbero correre nemmeno i/le neonati/e, visto che in Italia vige il principio del superiore interesse del minore e tra l'altro, come dirò più avanti, già esiste una direttiva europea in tal senso.

Sul piano simbolico e culturale, si riaffermano la centralità e il primato del penale come strumento di “risoluzione” dei conflitti e gestione di ciò che è considerato problematico, contribuendo a rafforzare un senso comune impregnato di “punitivismo”, nonché, in maniera più sfumata e indiretta, la stigmatizzazione delle scelte genitoriali non tradizionali.

In questo breve articolo intendo riflettere su ciò che chiamo femminismo punitivo (in ambito anglosassone *carceral feminism*), ossia su quella parte del mondo femminista, la quale ritiene che alcune pratiche, ossia la gestazione per altri e la prostituzione, vadano sanzionate penalmente.

Le richieste di criminalizzazione rispetto a qualcosa che si considera problematico non sono da ritenersi ovvie, scontate. Che oggi in qualche modo siano percepite come tali è riconducibile al senso comune di cui dicevo, la cui origine e diffusione non posso qui affrontare³. Ciò che viene considerato, o costruito, come problematico potrebbe, in linea di principio, essere affrontato con altri strumenti. La criminalizzazione ha avuto successo per molte ragioni, ma se la vediamo dalla

3 Cfr. da ultimo TAMAR PITCH, *Il malinteso della vittima*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2021.

prospettiva di attori sociali impegnati ad estendere l'area delle libertà, dei diritti civili e sociali, come il femminismo, essa può essere intesa come una mossa politica che da una parte semplifica la questione vista come problematica e dall'altra legittima chi la richiede come interlocutore politico. Ai tempi della lunga campagna per cambiare la legge contro la violenza sessuale (1979-1996) leggevo questa mossa nel contesto di un clima culturale ancora segnato, in Italia, dalla prevalenza nel discorso pubblico, soprattutto a sinistra, di imputazioni di responsabilità per qualsiasi problema al "sistema sociale", al "capitale", e così via, un discorso, dunque, che promuoveva semmai la soggettività di attori collettivi, in primis il movimento operaio, ma marginalizzava, in certo senso escludeva, la soggettività individuale. Rivolgersi alla logica e alla retorica del penale, in un contesto di questo tipo, voleva dire appunto riportare sulla scena le responsabilità individuali: per un verso quelle dell'autore della violenza, ma per altro verso quelle di chi sollevava la questione, in tal modo riconoscendone la soggettività politica⁴. Al costo (ma potrebbe essere visto anche come un guadagno) di semplificare la questione, definendola come azione singola e singolare di un individuo lesiva dei diritti e della libertà di un altro individuo. Semplificazione, ossia messa tra parentesi del contesto in cui l'azione ha avuto luogo, neutralizzazione rispetto al genere dei soggetti coinvolti (così il linguaggio del penale), nonché autoassunzione dello statuto di vittime e legittimazione del protagonismo delle portatrici delle istanze di criminalizzazione, implicano dunque sia costi che guadagni. Un guadagno sicuro è comunque aver innalzato il problema a "male" universalmente riconosciuto.

Insomma, l'adozione di un linguaggio "criminologico" mi sembrava indicativo di una reazione a una desogettivazione paradossale: paradossale, perché avveniva in un contesto culturale, quello degli anni Settanta del secolo scorso, in cui all'estensione dell'area del sociale, attraverso la messa in questione del dato per scontato, di ciò che fino allora veniva considerato "naturale", corrispondeva la dispersione dell'imputazione di responsabilità. Dove sono la società, o il "si-

⁴ TAMAR PITCH, *Responsabilità limitate*, Milano, Feltrinelli, 1989.

stema”, nel complesso ad essere responsabili di “ingiustizie”, nessun individuo o gruppo di persone particolari è chiamato a risponderne. La rinnovata centralità del sistema di giustizia penale, a partire dagli anni Ottanta, l’abnorme aumento del ricorso ad essa per legittimare interessi, evidenziare conflitti, ribadire valori andava letto anche come tentativo di usarlo come luogo in cui si ricostruisce l’azione come intenzionale, riferita ad attori cui si attribuisce “coscienza e volontà”. Come se soltanto riconoscendo agli “altri” coscienza e volontà fosse possibile vedersele attribuire anche a noi stessi/e. Lo slittamento da un discorso dell’oppressione a un discorso della vittimizzazione può allora essere letto come indicativo di una più generale presa di parola: attori che hanno in comune soltanto l’esperienza di essere (stati) vittime (o, potenzialmente, di diventarlo) danno vita ad una pluralità di conflitti, i quali sono però conflitti che si pongono orizzontalmente sulla scena sociale, in linea del resto con la razionalità neoliberale che si afferma in quegli stessi anni. Inoltre, il femminismo punitivo può essere considerato una conseguenza del tentativo da parte dei movimenti femministi di rendere riconoscibili come delitti i “mali” sofferti dalle donne, ossia di *denaturalizzarli* e *de-privatizzarli*. La violenza intrafamiliare, per esempio, a lungo invisibile e misconosciuta (e ancora adesso spesso non considerata da tribunali ordinari e tribunali per i minorenni quando si tratta di decidere l’affidamento di figli minori); le persecuzioni da parte di partner che non tollerano la separazione (ora nominate come reato di stalking); le molestie sui luoghi di lavoro, a scuola, nell’università (ancora adesso derubricate spesso a innocui corteggiamenti). In tutti questi casi, l’uso del termine violenza e il richiamo al penale sono serviti a costruire questi comportamenti come non “normali”, non nell’ordine delle cose, ma, appunto, come mali da combattere.

Il penale si presenta in questo modo come una risorsa politica importante. Che lo sia, e lo sia stato, per movimenti e forze politiche orientate al passato, ossia a perimetrare e rinsaldare i confini di ciò che è stato e dunque non deve mutare (la “tradizione”, la famiglia “naturale”, i valori del buon tempo antico, la “nazione” incontaminata da presenze estranee), e così via, non sorprende. Ma che lo sia diventata

anche per forze e movimenti orientati al futuro, ad allargare o addirittura abolire i confini del già dato e già stato, è meno ovvio. E il rapporto tra guadagni e costi va interrogato di nuovo, specialmente in un momento, come quello attuale, in cui le destre radicali, al governo in Italia e in altri Paesi europei, fanno della moltiplicazione di reati e pene la loro cifra distintiva.

Il femminismo della seconda ondata, in verità, non era solo scettico di fronte alla giustizia penale – la postura anti-istituzionale allora prevalente nonché l’inflazione della legislazione emergenziale contro il terrorismo e la criminalità organizzata contribuivano ad una sua forte delegittimazione da parte dei movimenti sociali –, ma lo era anche nei confronti del diritto in quanto tale, giacché percepito come sempre frutto di compromessi e riduttivo rispetto alle istanze proposte. Tanto che la posizione maggioritaria sulla questione dell’interruzione volontaria di gravidanza si limitava a chiedere un “aborto libero, gratuito e assistito”, rifiutando di proporre una legge propria.

Il mutamento, come dicevo, avviene con la campagna per cambiare la legge contro la violenza sessuale. L’iniziale proposta di legge popolare, del Movimento di Liberazione delle donne (MLD), si limitava a volere lo spostamento dei delitti di violenza sessuale dal Titolo IX del Codice penale (delitti contro la morale) al Titolo XII (delitti contro la persona), la riunificazione in un’unica fattispecie di reato della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, nonché la procedibilità d’ufficio invece che a querela di parte. Una proposta di legge, dunque, non particolarmente punitiva, e tuttavia osteggiata da una parte del femminismo, che avrebbe preferito agire nel processo attraverso, si diceva, un’alleanza tra vittima, avvocatessa e magistrata capace presumibilmente di mutare l’interpretazione della legge esistente. La procedibilità d’ufficio fu comunque osteggiata da molte, in quanto considerata lesiva dell’autonomia delle donne: e anche questo indica che la gran parte del femminismo, almeno fino alla metà degli anni Ottanta, pur utilizzando il potenziale simbolico del penale, non aveva ancora una postura “punitivista”. Nel corso degli anni, tuttavia – questa campagna va avanti fino al 1996, anno di approvazione della nuova legge –, cambiano il clima culturale e politico, la scena sociale si frattura sem-

pre più lungo linee orizzontali e identitarie, il paradigma vittimario diventa egemonico e la giustizia penale ritorna centrale. La questione della violenza sembra occupare oramai la maggior parte dello spazio di interesse e mobilitazione femminil/femminista, così che la nuova legge acquisisce caratteri più punitivi, la sessualità scivola da luogo di sperimentazione e liberazione ad attività pericolosa e da perimetrare attentamente, soprattutto per quanto riguarda le persone minori di età. Violenza e vittimizzazione diventano di fatto i temi fondamentali per molto femminismo. Dunque, istanze più esplicitamente punitive si aggiungono, assieme ad istanze che di fatto disciplinano l'esercizio dell'eterosessualità e finiscono per imporre una nuova eteronormatività, basata su rapporti paritari e un esercizio della sessualità "mite" e "tenera".

C'è da dire che il modo in cui il sesso e la sessualità vengono costruiti e percepiti cambia considerevolmente negli anni Ottanta e Novanta: si passa dalla visione positiva dominante nella cultura del 1968 e successivi, dove il bersaglio polemico erano piuttosto la famiglia tradizionale, le sue gerarchie, il suo autoritarismo (la sessualità dunque come luogo e strumento di liberazione e libertà) ad una negativa (l'esercizio della sessualità come pericoloso, sempre a rischio di sfociare in violenza, dunque da circondare di precauzione e cautele). Interrogarsi sulla propria sessualità, sul proprio desiderio, era stato un punto fondamentale dei gruppi di autoscienza degli anni Settanta: la critica della sessualità maschile, dell'eterosessualità obbligatoria, la scoperta di un piacere disgiunto dalla penetrazione non implicavano la paura, o addirittura il rifiuto della sessualità, compresa quella etero, quanto piuttosto una *ricerca*, troppo presto abbandonata e lasciata piuttosto all'universo LGBTQ+. Negli anni Ottanta, complice anche l'epidemia di AIDS, l'esercizio della sessualità torna ad essere percepito come pericoloso: un mutamento cruciale, che sottende l'attuale "strana alleanza" tra alcuni movimenti femministi e movimenti ultratradizionalisti ispirati dalla Chiesa cattolica e/o dalle chiese evangeliche, queste ultime particolarmente influenti negli Usa e in molti paesi dell'America latina: nelle campagne cosiddette "abolizioniste" in difesa del modello nordico di gestione della prostituzione, questa concezione della ses-

sualità è del tutto evidente. Come, del resto, una concezione tradizionale della famiglia è evidente nelle campagne per il divieto universale di gravidanza per altri.

L'uso politico del potenziale simbolico del penale diventa, con la centralità della questione sicurezza dagli anni Ottanta in poi, diffuso e frequente, sia da parte dei governi, sia da parte di attori collettivi che in questo modo cercano visibilità e legittimazione, giacché è ormai l'autoassunzione dello status di "vittima" che pare essere il modo principe di garantirsi la possibilità di emergere e venire riconosciuti come attori di conflitto.

A sua volta, l'assunzione dello status di vittima è connessa al dilagare della parola "violenza", ormai utilizzata, anche in documenti internazionali, come riassuntiva e sostituto di tutto ciò che non va bene. La parola violenza, apparentemente più "forte" di discriminazione, sfruttamento, prevaricazione, dominio, disuguaglianza, quando venga usata in questo modo, finisce in realtà per perdere di pregnanza, ma non solo: essa riduce il fenomeno, il problema, la situazione cui viene applicata ad una sola dimensione, che è poi la dimensione penale. La parola "violenza" richiama, anche al di là delle intenzioni, l'intervento in primo luogo della giustizia penale. Ed è appunto dal vocabolario della giustizia penale che "violenza" e "vittima" vengono mutate. Nel tempo il termine violenza ha finito per descrivere la condizione delle donne in generale, tutte le donne insomma, unificando le loro esperienze prescindendo dalle differenze di classe, origine etnica, cittadinanza, età.

2. Sessualità, maternità

In tutti i dibattiti, le riflessioni, gli studi delle femministe italiane contrarie alla gestazione per altre persone questa pratica è sempre accostata alla prostituzione⁵. Viceversa, le femministe dubbiose o favorevoli lo sono anche rispetto alla prostituzione. L'uso dei termini è rivelatorio:

5 Cfr., da ultimo, ADRIANA CAVARERO, OLIVIA GUARALDO, *Donne si nasce*, Milano, Mondadori, 2024.

per le prime, si tratta di utero in affitto e, appunto, prostituzione. Per le seconde si tratta di gestazione per altre persone e di lavoro sessuale. Non vale solo per il femminismo, anzi questo accostamento è molto comune e diffuso e ci dice che in questione sono precisamente i due aspetti tradizionalmente legati al femminile, il cui controllo è sempre stato cruciale per il dominio maschile sulle donne. Per questo, sono i due aspetti su cui il femminismo della seconda ondata si è concentrato, da una parte, come dicevo, attraverso una ricerca sul piacere femminile libero dalla procreazione e dalla penetrazione⁶, dall'altra parte decostruendo la maternità non solo come destino, ma anche come ciò che fa di una donna una donna "vera". Per questo, sono i due aspetti su cui si concentra l'attacco di destre e chiese più o meno fondamentaliste (dio, patria, famiglia) che agitano lo spettro del "gender" come distruttore della "nazione" (la retorica anti-immigrazione è parte integrante di questo discorso). Le femministe contrarie sia alla GPA che alla prostituzione non sembrano imbarazzate da questa convergenza di fatto, rivendicando la loro autonomia rispetto a tutti gli schieramenti politici e culturali. Destre e fondamentalismi, tuttavia, non esitano, viceversa, ad esibire e utilizzare questa convergenza stessa, pur essendo il loro obiettivo quello di riportare le donne sotto il controllo maschile. Nancy Fraser, in un testo ormai famoso⁷, denuncia la cattura di molto femminismo (anglosassone) da parte del neoliberalismo attraverso la conversione di istanze politiche e sociali "strutturali" in questioni identitarie. Differenze declinate come identità da valorizzare e tutelare piuttosto che disuguaglianze da combattere, dunque. Molto si può dire su questa diagnosi⁸ e sulla sua valenza per altri contesti sociali politici e culturali. Qui, tuttavia, mi preme mettere in evidenza come la congruenza tra razionalità neoliberale e certo femminismo si può cogliere non solo nella prevalenza di politiche dell'identità rispetto a

⁶ CARLA LONZI, *La donna clitoridea e la donna vaginale*, Milano, Scritti di Rivolta femminile, 1971.

⁷ NANCY FRASER, *Fortunes of Feminism*, London-New York, Verso, 2013.

⁸ IDA DOMINIJANNI, *Editorial: Undomesticated feminism*, in «Soft Power», 4, 2, 2017, pp. 13-28.

politiche contro le disuguaglianze ma, appunto, nel sostegno di fatto, non importa quanto intenzionale, al lato punitivo e securitario del neoliberalismo, nonché ai suoi versanti moraleggianti e conservatori.

Se la questione della prostituzione è antica e ha sempre diviso il femminismo, quella della GPA è recente, almeno nei termini odierni. Dentro il femminismo, la divisione è tra chi ritiene che prostituzione e GPA siano gravi fenomeni inquadrabili nella violenza di genere, da combattere con la repressione penale, e chi invece, con sfumature diverse, pensa che si debba distinguere tra chi è costretta e chi invece sceglie (c'è poi una terza posizione, più in sintonia con il neoliberalismo, ed è la posizione per esempio di Shalev, di cui dirò qualcosa in seguito). Secondo le prime, non si potrebbe parlare di libertà di scelta e ancor meno di autodeterminazione in contesti di povertà e marginalità⁹. La GPA solidaristica è considerata marginale, oppure il mascheramento di un passaggio di denaro, e le voci delle donne che prestano il loro corpo e dicono di non essere/sentirsi costrette considerate inautentiche e quindi inascoltabili; le seconde, molte delle quali magari considerano la pratica problematica, rilevano come sia strano che libertà e contesto non vengano richiamati quando si tratta di altri lavori, almeno altrettanto pericolosi per la vita e la salute delle donne, per esempio il lavoro agricolo stagionale, quello delle operaie a cottimo del settore dell'abbigliamento, ecc., ossia lavori malpagati, precari, esposti all'arbitrio dei datori di lavoro¹⁰. All'analisi di Cooper e Waldbly sulle gestanti surrogate in India e le alternative lavorative che avrebbero, si può aggiungere il caso, anche italiano, delle badanti, spesso lavoratrici in nero, anch'esse esposte all'arbitrio dei e delle datrici di lavoro. Come dice Angela Balzano nel libro scritto con Flamigni: «se davvero ci indigna pensare che per iscriversi all'università una donna debba vendere pezzi di corpo, allora occorre mettere in discussione i rapporti di forza

⁹ Cfr. ad esempio VALENTINA PAZÈ, *Libertà in vendita*, Torino, Bollati Boringhieri, 2023, ma anche ADRIANA CAVARERO, OLIVIA GUARALDO, *Donne si nasce*, cit.

¹⁰ MELINDA COOPER, CATHERINE WALDBY, *Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera*, Roma, DeriveApprodi, 2015.

economico-politici, piuttosto che vietare la prostituzione o la compravendita di oociti»¹¹.

Il dibattito nel femminismo è in realtà di vecchia data e anche molti argomenti pro o contro attuali si ritrovano quasi identici nella contrapposizione tra Carmel Shalev e Carole Pateman¹². La prima, commentando il famoso caso di Baby M – figlia anche genetica della portatrice, la quale, a nascita avvenuta, si rifiuta di consegnare la bimba ai committenti, una coppia in cui il marito è il padre genetico, nonostante la firma su un contratto – ritiene non solo che i contratti debbano essere rispettati, ma che la regolazione via contratto di questa pratica sia in realtà un modo per riconoscere alle donne la stessa razionalità comunemente riconosciuta agli uomini. Il contratto, dice Shalev¹³, è una modalità meno rigida di regolamentazione giuridica, e presume che i contraenti, quale che sia la loro condizione e genere, siano persone capaci di intendere e volere. Dunque, se si facesse un'eccezione per le donne incinte, questo equivarrebbe a ritenerle preda del loro utero, ossia, perché donne, irrazionali. La seconda, in un libro in cui si lancia in una critica serrata del contrattualismo antico e moderno in quanto patto tra maschi, patto che oltretutto nasconderebbe un altro contratto, il contratto sessuale, ossia la sottomissione delle donne ad un patriarcato non più “paterno”, ma fraterno, ritiene che prostituzione e GPA siano precisamente i segni più evidenti di questa sottomissione¹⁴.

La richiesta di introduzione di un divieto universale di gestazione per altri era ed è motivata dunque da molti movimenti femministi europei attraverso la costruzione delle portatrici (spesso razzializzate) come “vittime” di ricchi profittatori che ne sfruttano la capacità procreativa. Ma a questo argomento se ne aggiungono altri, che spiegano l'alleanza di questi movimenti con movimenti cattolici e tradizionalisti. In primo luogo, un ritorno non troppo velato alla mistica della

¹¹ ANGELA BALZANO, CARLO FLAMIGNI, *Sessualità e riproduzione. Generazioni a confronto*, Torino, Ananke, 2015, p. 132.

¹² TAMAR PITCH, *Un diritto per due*, Milano, il Saggiatore, 1998.

¹³ CARMEL SHALEV, *Nascere per contratto*, Milano, Giuffrè, 1992.

¹⁴ CAROLE PATEMAN, *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti, 1998.

maternità, vista come ciò che distingue le donne dagli uomini, ovvero come l'incarnazione della differenza sessuale. L'accusa rivolta a chi intende avvalersi della GPA è quella di cercare di appropriarsi della capacità riproduttiva femminile, in continuità con l'espropriazione di essa da parte del patriarcato. Differenza sessuale, che nel femminismo italiano della cosiddetta seconda ondata indicava il principio di libertà politica delle donne – ed era dunque concetto del tutto privo di rimandi essenzialistici e identitari – viene convertito in principio naturale e biologico, ossia appunto essenzialistico e identitario¹⁵.

Come si sa, tuttavia, la criminalizzazione può avere effetti perversi e comportare danni, piuttosto che benefici, proprio per coloro che si vorrebbe proteggere. Nel caso di divieto universale della gravidanza per altri non è improbabile che, a dispetto della proibizione, la pratica continuerebbe ad esistere clandestinamente – succede dopotutto con altri proibizionismi, alcol e cosiddette droghe, per esempio – ma con costi molto più alti e assai minori garanzie sia per le madri portatrici che, soprattutto, per i bambini così nati. A questo proposito, si può notare che la Corte EDU ha già mitigato la portata dei divieti per i Paesi europei, come il nostro, che la proibiscono¹⁶. Pur delegando ai singoli Stati la regolamentazione giuridica della gravidanza per altri, la Corte ha posto limiti alla loro discrezionalità, disponendo che il superiore interesse del minore e il diritto alla privacy non debbano essere pregiudicati dal mantenere i bambini in uno statuto di filiazione incerto, o dal separarli dai genitori con cui hanno stabilito una relazione affettiva, siano questi i genitori biologici o no, oppure, ancora, dal negar loro la cittadinanza quando i tribunali nazionali si rifiutino di trascrivere l'atto di nascita¹⁷.

¹⁵ MARIA LUISA BOCCIA, *La differenza politica*, Milano, il Saggiatore, 1998.

¹⁶ PAOLA RONFANI, *I nuovi scenari della filiazione e della genitorialità*, in «Sociologia del diritto», XLVII, 1, 2020, pp. 76-92.

¹⁷ RICHARD OUEDRAOGU, *Saisir les enjeux de la maternité de substitution sous le prisme de la théorie générale du contrat*, in «Droit et Culture», LXXIII, 1, 2017, pp. 91-109.

3. Conclusioni

Ciò che chiamo femminismo punitivo non solo utilizza indiscriminatamente la parola violenza, ma si appella direttamente alla giustizia penale, con un'aggravante, rispetto a trent'anni fa, che la "nostra" soggettività politica si costruisce attraverso la definizione delle "altre" come *vittime*, con la conseguenza che "noi" parliamo e le "altre", le "vittime", sono da "noi" parlate, e dunque ridotte al silenzio. Se poi, come capita, le altre vogliono invece dire qualcosa di diverso, per esempio rifiutando lo statuto di vittime, si può sempre ricorrere, magari dandogli un altro nome, alla vecchia categoria di falsa coscienza¹⁸.

E un'altra aggravante: si ignora, o si vuole ignorare, come effettivamente funziona la giustizia penale, e che cosa, effettivamente, sia il carcere.

Si può sul serio pensare che sfruttamento, oppressione, disuguaglianza di risorse, di potere (anche simbolico), discriminazioni varie si possano affrontare con la giustizia penale? Certo, come già notavo trent'anni fa, se tutta questa serie di processi e condizioni che un tempo ritenevamo "strutturali" viene ridefinita "violenza", il primo passo in questa direzione è compiuto. Tra l'altro, la giustizia penale sembra offrire una soluzione semplice e a portata di mano. Solo che non è la soluzione, e nemmeno una parte della soluzione: piuttosto, è una parte consistente del problema.

Alcune autorevoli giuriste femministe italiane¹⁹ evocano il principio giuridico di derivazione romanistica *mater semper certa est*, in quanto baluardo fondamentale della libertà femminile. Questo principio, secondo cui è madre chi partorisce, in effetti regola(va) la maggior parte delle legislazioni europee in materia di filiazione. Tuttavia, questa antica massima non è più vera, giacché appare in palese contraddizione con la realtà di una situazione in cui maternità genetica e gesta-

¹⁸ Mi sembra a questo proposito un esempio paradigmatico CATHARINE MACKINNON, *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹⁹ *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, a cura di Silvia Niccolai, Elisa Olivito, Napoli, Jovene, 2017.

zione sono separabili: in nome di quale logica possiamo dire che sono “madri” solo le donne che partoriscono e non quelle i cui ovuli vengono fecondati?

C'è un'alternativa, per un verso alla proibizione e per altro verso a contratti spesso onerosi e punitivi? Molte femministe italiane²⁰ si sono espresse per una legge che non vieti, ma piuttosto riconosca il diritto prevalente della portatrice, cui si lasci l'ultima parola (ciò che accade per esempio nel Regno Unito).

Non che questo risolva tutti i problemi, anche perché lascia irrisolta la questione della maternità genetica: l'asimmetria naturale tra uomini e donne rispetto alla riproduzione, come dicevo, non si limita alla gestazione, giacché ottenere ovuli è molto più difficile e oneroso che ottenere spermatozoi. Tuttavia, ciò potrebbe servire da principio guida per una regolazione giuridica di questa pratica. Se ciò che ci sta a cuore è la libertà femminile, la gestazione per altri non può essere proibita, poiché rende possibile la maternità anche a donne che, sebbene fertili, non possono portare avanti una gravidanza. Ma una regolamentazione è necessaria, per tutelare le donne che accettano di farlo in loro vece, la cui libertà è altrettanto importante e preziosa. Il principio cardinale, ritengo, è la centralità delle donne nel processo riproduttivo.

Riassunto Perché, come e con quali conseguenze alcuni movimenti femministi scelgono di criminalizzare questioni che ritengono essere problematiche? L'oggetto di questo breve saggio è l'analisi della richiesta (approvata dal parlamento) di rendere la gestazione per altre persone un “reato universale”, in quanto fenomeno inscrivibile nella violenza contro le donne. Esamino questa campagna nel contesto di ciò che definisco “femminismo punitivo”, rintracciandone le origini e mostrandone l'attuale convergenza con il lato oscuro delle politiche neoliberali.

Abstract Why, how, and with what consequences do some feminist movements choose to criminalize issues they think are problematic for women? The subject of this short essay is the criminalization of surrogacy, requested by feminists on account of its

²⁰ *Mamma non mamma*, cit.

La gestazione per altre persone

being perceived and defined as violence against women. In Italy, surrogacy has been a crime since 2006, but many feminists have been in the forefront of a crusade to make it a crime even when performed in countries where this practice is legal. I explore this crusade, and its consequences, within a wider reflection on “feminist punitivism”, its roots and its congruence with the darker side of neoliberal politics and rationality..